

SILC
fertilizzanti

**Facciamo il punto su SDS, CLP e
notifica miscele pericolose al Poison
Centre Europeo**

Giovedì 22 Giugno 2023

CLP: Regolamento Delegato (UE) 2023/707

Introduzione **nuove classi di pericolo** per gli interferenti endocrini, sostanze PBT, vPvB, PMT, vPvM

Modifica allegati I, II, III e IV del CLP:

Interferenza con il sistema endocrino per la salute umana:

- Cat. 1 – EUH380: Può interferire con il sistema endocrino negli esseri umani
- Cat. 2 – EUH381: Sospettato di interferire con il sistema endocrino negli esseri umani

Interferenza con il sistema endocrino per l'ambiente:

- Cat. 1 – EUH430: Può interferire con il sistema endocrino nell'ambiente
- Cat. 2 – EUH431: Sospettato di interferire con il sistema endocrino nell'ambiente

le proprietà

- PBT - EUH440: si accumula nell'ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani
- vPvB - EUH441: si accumula notevolmente nell'ambiente e negli organismi viventi, compresi gli esseri umani

le proprietà

- PMT - EUH450: può provocare la contaminazione duratura e diffusa delle risorse idriche
- vPvM - EUH451: può provocare la contaminazione molto duratura e diffusa delle risorse idriche

Proposte di modifica al CLP

Presenza di alcune debolezze o lacune nel regolamento CLP: **protezione limitata** contro i pericoli delle sostanze/miscele per consumatori e imprese

Ci saranno quindi:

- **aggiornamenti** importanti sulle modalità di applicazione delle **modifiche della classificazione o dell'etichettatura** (art.30: modifica e integrazione)
 - Nuova classe di pericolo **più** grave: senza indebito ritardo (specificata) → non oltre 6 mesi
 - Nuova classe di pericolo **meno** grave: senza indebito ritardo → non oltre 18 mesi (già specificato)
(dal giorno della nuova valutazione o dalla comunicazione dal fornitore)
 - classificazione ed etichettatura **armonizzate**: generalmente entro 18 mesi
(dalla data di entrata in vigore o da quanto disposto da eventuale atto delegato)

Proposte di modifica al CLP

Maggiore flessibilità per l'apposizione dell'etichetta

- L'etichetta può essere presentata sotto forma di **etichetta pieghevole**, sempre (non più soltanto come da disposizioni dell'art. 29) applicando le regole generali per **garantirne la leggibilità**
- In caso di applicazione dell'articolo 29 (forma o dimensioni ridotte), l'etichetta su qualsiasi **imballaggio interno** deve contenere almeno **pittogramma/i di pericolo, avvertenza** (Pericolo o Attenzione), **identificatore del prodotto** e il **nome** e il **numero di telefono del fornitore** della sostanza o della miscela.

Nuove disposizione per aumentare la leggibilità delle etichette

- Nuove regole di **formattazione obbligatoria**: modifica all'art. 31
 - *elementi etichetta in modo chiaro e indelebile e spaziatura adeguata, facilmente leggibile (presenti)*
 - colore (stampata in nero su sfondo bianco)
 - distanza adeguata tra le righe, leggibilità dei caratteri
 - unico carattere (senza specifica), no serif

Proposte di modifica al CLP

- dimensione minima dei caratteri (allegato I, sezione 1.2.1.4)

Dimensioni minime delle etichette, dei pittogrammi e dei caratteri			
Capacità dell'imballaggio	Dimensioni dell'etichetta (in millimetri) per le informazioni di cui all'articolo 17	Dimensioni di ogni pittogramma (in millimetri)	Dimensione minima del carattere (altezza in millimetri)
Non superiore a 3 litri:	Possibilmente almeno 52 × 74	Non inferiori a 10 × 10 Possibilmente almeno 16 × 16	1,4
Superiore a 3 litri, ma non superiore a 50 litri:	Almeno 74 × 105	Almeno 23 × 23	1,8
Superiore a 50 litri, ma non superiore a 500 litri:	Almeno 105 × 148	Almeno 32 × 32	2,4
Superiore a 500 litri:	Almeno 148 × 210	Almeno 46 × 46	2,4

Proposte di modifica al CLP

ETICHETTATURA DIGITALE

→ VOLONTARIA e COMPLEMENTARE

Introduzione nuova terminologia (art. 2)

- «**supporto dati**»: un simbolo di codice a barre lineare, un simbolo bidimensionale o altro supporto di acquisizione automatica dei dati di identificazione che può essere letto da un dispositivo.

Requisiti per le etichette digitali

- saldamente apposto o stampato sull'etichetta fisica o sull'imballaggio accanto all'etichetta
- decifrabile con dispositivi digitali ampiamente utilizzati
- accessibile a tutti senza scaricare applicazione e senza password
- tutte le informazioni insieme
- gratuita
- accessibile dopo non più di due clic

Proposte di modifica al CLP

VENDITE A DISTANZA

Pubblicità (art. 48: rettifica e inserimenti)

- qualsiasi **pubblicità** di prodotto (sostanze e miscela) pericoloso deve indicare i **pittogrammi di pericolo**, **l'avvertenza**, le **indicazioni di pericolo** e le **indicazioni supplementari EUH** (art. 48).
- I **fornitori** che immettono sul mercato sostanze o miscele mediante **vendite a distanza** devono indicare in modo chiaro e visibile nell'offerta gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17 (**tutto il «CLP»**).
- il fornitore dovrà essere stabilito nell'Unione a garanzia delle prescrizioni del CLP e dovrà agire nell'ambito di un'attività industriale o professionale

Proposte di modifica al CLP

NOTIFICHE AI CENTRI ANTIVELENO (PCN)

Art. 45 e allegato VIII (comunicazione delle informazioni relative alla risposta di emergenza sanitaria)

Trasmissione sul portale PCN ECHA di tutte le **miscele pericolose** in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro effetti fisici.

- I **soggetti interessati**, oltre agli importatori e agli utilizzatori a valle, diventeranno anche i distributori, intesi come i «**responsabili dell'immissione in commercio**», obbligati quando:
 - a. distribuzione delle miscele pericolose in altri Stati membri
 - b. rebranding o ri-etichettatura delle miscele

SCOPO: *Evitare la perdita di informazioni per gli organismi designati*

- **aggiornamento della notifica:** *...quando vi sono altre modifiche rilevanti per la risposta di emergenza sanitaria di cui all'art. 45 (aggiunta al punto 4.1 parte B, allegato VIII)*

...il punto sulle NOTIFICHE PCN

NOTIFICHE AI CENTRI ANTIVELENO (PCN)

- **Codice UFI:**
 - obbligo di apporlo sempre in **etichetta** (**eccezione**: miscele ad uso industriale e miscele vendute sfuse, l'UFI si scrive in sezione 1.1 dell'SDS)

Prossime scadenze:

- **1° gennaio 2024** **miscele ad uso industriale**
- **1° gennaio 2025** **tutte le miscele** (anche quelle notificate all'ISS fino al 31/12/2020)
- **subito**: miscele notificate che hanno subito modifiche (cambio ricetta, modifica classificazione, cambio/aggiunta nome commerciale ecc.)

...il punto sulle NOTIFICHE PCN

Classifica dei Paesi europei per numero di notifiche trasmesse (resoconto a dicembre 2022)

1. Italy - 1 014 976
2. Germany - 1 006 585
3. France - 840 602
4. Portugal - 754 756
5. Poland - 742 275
6. Spain - 737 841



...il punto sulle SDS

Modifiche/inserimenti alla classificazione delle miscele

Dal **17 dicembre 2022** si applica il Reg. delegato (UE) 2021/849: XVII ATP del CLP

- le miscele contenenti i borati (es: acido borico, tetraborato di disodio, ecc.) in concentrazione superiore al GCL dello **0,3% in ricetta cambiano la classificazione** (aboliti i SCL)
- inserimento **nuove sostanze** in classificazione armonizzata (es: acido citrico)
- inserimento **valori armonizzati** di STA per alcuni composti del rame (es: diidrossido di rame, idrossido di rame)

Cambiano le informazioni in alcune sezioni della scheda di sicurezza

e cambia il CLP sull'etichetta del prodotto,

conseguente aggiornamento della notifica PCN

Obbligo di trasmettere l'SDS aggiornata al cliente a cui ho consegnato la merce nei 12 mesi precedenti e comunicazioni efficienti

...il punto sulle SDS

Cambia il formato della scheda dati di sicurezza

Dal **1° gennaio 2023** è obbligatoria l'applicazione del Regolamento (UE) 2020/878: allegato II del Regolamento REACH

- nuove prescrizioni per la **compilazione** delle SDS
- SILC le fornisce dal 1° gennaio 2021 (data applicazione)
- **modifiche/novità:**
 - cambio nome alcune sezioni e sottosezioni
 - inserimento nuove sottosezioni
 - indicazioni sulla presenza di interferenti endocrini (sezione 2.3)
 - se disponibili, indicazioni sui limiti di concentrazione specifici, fattori M ed STA (sezione 3)
 - nuove specifiche sulle proprietà fisiche e chimiche (sezione 9)

Obbligo di fornire le schede di sicurezza nel formato aggiornato



GRAZIE

SILC
fertilizzanti

Stefania LOMBARDI

Regulatory Affairs

stefania@silcfertilizzanti.it

SILC fertilizzanti srl

Via delle Acque, 43 – 48124 Ravenna (RA)

Tel +39 0544 419704